## D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Art.194)

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

## Articolo 194 Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio (740) (742)

- 1. Con deliberazione consiliare di cui all'*articolo 193*, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
  - a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'*articolo 191*, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. (743)
- 2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
- 3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'*articolo 193*, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli *articoli 202* e seguenti, nonché, in presenza di piani di rateizzazioni con durata diversa da quelli indicati al comma 2, può garantire la copertura finanziaria delle quote annuali previste negli accordi con i creditori in ciascuna annualità dei corrispondenti bilanci, in termini di competenza e di cassa. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse. (741) (744)

<sup>(740)</sup> Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

<sup>(741)</sup> Comma così modificato dall' art. 53, comma 6, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.

<sup>(742)</sup> Il presente articolo corrisponde all'art. 37, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogato.

<sup>(743)</sup> Vedi, anche, il comma 4 dell'art. 78, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dal comma 26 dell'art. 1, D.L. 13 agosto 2011, n. 138.

<sup>(744)</sup> Per l'applicabilità del presente comma vedi, anche, l'art. 41, L. 28 dicembre 2001, n. 448.